



COMUNE DI BORGIALLO

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 37 del 09/06/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "REGISTRO PER LA MANIFESTAZIONE DELLE VOLONTA' IN MATERIA DI CREMAZIONE E AFFIDAMENTO O DISPERSIONE DELLE CENERI".

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **tredici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
CARGNELLO Francesca	Sindaco	Sì
ROLETTO Mirko	Vice Sindaco	No (Giust.)
DE SIMONE Grazia	Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	2
	TOTALE ASSENTI	1

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale, CORSINI Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora CARGNELLO Francesca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "REGISTRO PER LA MANIFESTAZIONE DELLE VOLONTA' IN MATERIA DI CREMAZIONE E AFFIDAMENTO O DISPERSIONE DELLE CENERI".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285, recante *“Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”*;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;

VISTO l'art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*, ai sensi del quale *“1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione. 2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001. 2-bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità: a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari; c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza; d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. 2-ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. (omissis) 5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. (omissis)”*;

VISTO il *“Regolamento relativo all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 novembre 2007, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO necessario istituire il *“Registro per la manifestazione delle volontà in materia di cremazione e affidamento o dispersione delle ceneri”* del Comune di Borgiallo di cui all'art. 2, comma 2-ter, l.r. 20/2007;

RITENUTO opportuno assegnare la tenuta del registro in oggetto e il relativo procedimento amministrativo all'Area Amministrativa-Contabile – Ufficio Stato civile in quanto le autorizzazioni

alla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri sono di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la competenza generale e residuale della Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI ISTITUIRE il *“Registro per la manifestazione delle volontà in materia di cremazione e affidamento o dispersione delle ceneri”* del Comune di Borgiallo di cui all'art. 2, comma 2-ter, l.r. 20/2007;
2. DI ASSEGNARE la tenuta del registro in oggetto e il relativo procedimento amministrativo all'Ufficio Stato civile in quanto le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri sono di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato la predisposizione del registro in oggetto nonché del modello di dichiarazione contenente la volontà alla cremazione ai fini dell'iscrizione nel registro o la richiesta di cancellazione dal registro stesso e l'adozione di tutti gli altri atti e attività gestionali successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
4. DI DISPORRE che sul sito *internet* istituzionale dell'Ente venga data adeguata informazione circa l'istituzione del registro di cui al precedente punto 1) e le relative modalità di iscrizione e cancellazione.

Successivamente, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
CARGNELLO Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
CORSINI Alberto

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
 - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
-